



San Gallo, 22 aprile 2026

Comunicato stampa

relativo alla sentenza A-4286/2022 del 20 aprile 2026

Riconoscimento facciale: accesso limitato a documenti ufficiali

L'associazione Società Digitale ha chiesto l'accesso a due documenti ufficiali concernenti l'impiego di un software di riconoscimento facciale. In uno dei casi il Servizio delle attività informative della Confederazione deve concedere all'associazione l'accesso a singoli capitoli. È questa la conclusione cui giunge il Tribunale amministrativo federale.

L'associazione Società Digitale ha chiesto al Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) di accedere a due documenti ufficiali concernenti l'impiego di un software di riconoscimento facciale. Il software in questione è un motore di ricerca che rileva le caratteristiche chiave di una persona e le incrocia con dati già memorizzati per trarne nuove informazioni. Il SIC ha rifiutato la domanda. Contro questa decisione l'associazione ha interposto ricorso presso il Tribunale amministrativo federale (TAF).

Base legale per l'impiego del software

L'impiego del software di riconoscimento facciale comporta il trattamento di dati biometrici. Questa operazione configura una grave lesione dei diritti fondamentali degli interessati e presuppone pertanto una base legale sufficientemente precisa. Nel caso in esame si è potuta lasciare aperta la questione di sapere se il SIC disponga di un'adeguata base legale per utilizzare il software di riconoscimento facciale e se questa offra una protezione sufficiente contro un trattamento abusivo dei dati.

Deroga al principio di trasparenza

La legge federale sulle attività informative deroga al principio di trasparenza per i documenti ufficiali riguardanti l'acquisizione di informazioni. Nella sua sentenza il TAF giunge alla conclusione che la nozione di acquisizione di informazioni sia da intendersi in senso ampio, comprendendo oltre all'acquisizione anche l'intero trattamento successivo dei dati da parte del SIC. In base alla volontà del legislatore, la deroga al principio di trasparenza si applica inoltre indipendentemente dal fatto che il trattamento dei dati sia legittimo o meno.

Domanda di accesso dell'associazione Società Digitale

I documenti oggetto della domanda di accesso contengono indicazioni circa le capacità operative e tecniche del SIC nell'ambito dell'acquisizione di informazioni. In tale misura non sono dunque soggetti al principio di trasparenza.

Uno dei documenti contiene, però, anche indicazioni concernenti la base legale applicabile all'impiego del software di riconoscimento facciale. Tali indicazioni non concernono né l'acquisizione delle informazioni né consentono di risalirvi. Relativamente a queste indicazioni il documento è dunque soggetto al principio di trasparenza e deve essere reso accessibile. Il TAF accoglie pertanto parzialmente il ricorso, che per il resto è respinto.

Questa sentenza può essere impugnata dinanzi al Tribunale federale.

Contatto media

Rocco R. Maglio

Portavoce

+41 58 465 29 86

medien@bvger.admin.ch

Il Tribunale amministrativo federale in breve

Il Tribunale amministrativo federale (TAF) è stato istituito nel 2007 e ha sede a San Gallo. Con 79 giudici (70 posti a tempo pieno) e 395 collaboratori (334 posti a tempo pieno), è il più grande tribunale della Confederazione. Il TAF giudica i ricorsi interposti contro decisioni delle autorità amministrative federali e in determinate materie verifica anche le decisioni di autorità cantonali. In alcuni ambiti funge inoltre da prima istanza nei procedimenti su azione. Il TAF è composto di sei Corti, le quali pronunciano in media 7000 decisioni l'anno.